MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
SCUOLA STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° GRADO "A. BERTOLA"
Via Euterpe, 16 – 47923 RIMINI (RN)
Tel: 0541 770040
Codice Mecc.: RNMM02100X - Cod. Fisc.: 91033170407 - Cod. FATT.PA: UFGM5W
PEC: rnmm02100x@pec.istruzione.it - E-MAIL: rnmm02100x@istruzione.it
SITO: www.scuolabertola.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.

Art. 1 - Principi e finalità
(Rif. Statuto Art. 4, comma 3, modificato da DPR 134/2025, Art. 1, lett. b)

1. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, come modificato dal DPR 134/2025, e in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a comminarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto e rappresenta una misura attuativa delle previsioni della legge 29 maggio 2017, n. 71 e successive modificazioni.
2. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa.
4. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
5. **Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.**
6. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate purché non lesive dell'altrui personalità.
7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale può essere offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell'Istituto.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.
9. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
10. Gli studenti e il personale docente e non docente coinvolti o a conoscenza dei fatti sono tenuti a collaborare ad eventuali verifiche e/o indagini o inchieste interne di istituto per accertare responsabilità in ordine ai fatti avvenuti.

Art. 2 - Doveri degli studenti

1. Le studentesse e gli studenti sono tenuti a:
 a. frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, sia a scuola, sia a casa, sia nelle attività diverse organizzate dalla scuola (ad es. viaggi di istruzione);
 b. avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, degli adulti in generale e dei loro compagni un comportamento corretto e rispettoso;
 c. nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità e solidarietà e rispetto della dignità delle persone;
 d. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti di istituto;
 e. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici propri e altrui e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e a quello di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica;
 f. curare la propria persona e il proprio abbigliamento in modo decoroso, ordinato e pulito, idoneo al contesto scolastico;
 g. mantenere, nel corso di tutte le attività scolastiche, una condotta rispettosa dell'integrità fisica, psichica e patrimoniale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo.

2. Durante l'orario scolastico gli studenti non possono utilizzare, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualunque natura.
3. Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata dal personale docente o dal dirigente e con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. L'autorizzazione è comunque condizionata al rispetto della dignità e dei diritti di riservatezza. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche o viaggi di istruzione e la ricreazione, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente.

Art. 3 - Disposizioni disciplinari

1. Le mancanze soggette a sanzione disciplinare si distinguono in lievi, gravi e gravissime e ad esse conseguono provvedimenti disciplinari specifici in base al grado di gravità riscontrato a seguito di opportuna istruttoria.
2. Si configurano come **mancanze lievi** le condotte che, per modalità della condotta stessa, per intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze, contrastano in modo non grave con i doveri dei declinati all'art. 2 e che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente quali:
 a. presentarsi in ritardo ad una lezione;
 b. presentarsi ad una lezione privi del materiale didattico necessario;
 c. disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierano o intervenendo a sproposito) impedendo ai compagni di seguire con attenzione e all'insegnante di svolgere il proprio compito;

d. tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni, che non producano gravi conseguenze (a titolo esemplificativo, rientrano in questa tipologia le seguenti condotte: dare spinte o fare sgambetti che non determinino infortuni, urlare, fare schiamazzi, uscire dall'aula o dalla fila, non rimanere nel corridoio assegnato durante l'intervallo, ecc.);
e. tenere un comportamento non collaborativo nel far emergere la verità di fatti gravi avvenuti dentro o fuori dalla scuola, che coinvolgono alunni e/o personale scolastico, durante lo svolgimento di verifiche interne di Istituto a cura del Dirigente scolastico o docenti.

3. Si configurano come **mancanze gravi**:
 a. utilizzare senza autorizzazione il telefono cellulare o qualsiasi altro apparecchio elettronico idoneo a registrare e/o diffondere suoni e/o immagini e/o filmati durante l'orario scolastico;
 b. fumare nei locali e nelle pertinenze dell'Istituto (L. 584 dell' 11/11/75; L. 16 gennaio 2003. n. 3 art. 51, come modificato dalla L. 8 novembre 2013, n. 128);
 c. presentarsi alle lezioni ripetutamente e deliberatamente in ritardo, anche attardandosi nei pressi della scuola;
 d. fare assenze individuali o collettive all'insaputa della propria famiglia;
 e. mancare di rispetto con atteggiamenti, gesti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni, ad altri adulti o studenti presenti nella scuola o fuori della scuola durante attività curricolari/extracurricolari in base a quanto previsto dall'art. 2 comma 2, anche attraverso l'ausilio di internet o comunque con mezzi elettronici;
 f. rovinare e/o danneggiare e/o imbrattare e/o scrivere e/o scarabocchiare pareti, suppellettili, arredi, attrezzature di laboratorio o materiale di proprietà della scuola per incuria o per negligenza;
 g. reiterare, anche successivamente ai richiami, un comportamento scorretto tra quelli indicati al punto 2; la reiterazione s'intende verificata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata:
 h. violare le regole di comportamento previste per la partecipazione ai viaggi di istruzione, tanto da danneggiare il viaggio stesso, provocando ritardi, mettendo a rischio se stessi e/o altri studenti e/o gli accompagnatori, danneggiando mezzi di trasporto, strutture ricettive, luoghi di visita;
 i. falsificare la giustificazione delle assenze o i voti o le firme richieste sul diario o su avvisi documentazione da consegnare alle famiglie;
 j. sottrarre in modo diretto o indiretto con il concorso di altri e/o utilizzare password del personale docente per l'accesso al registro elettronico e/o falsificare, anche in modo indiretto con il concorso di altri, le valutazioni inserite dai docenti o le annotazioni inserite dai docenti o dal dirigente scolastico.

4. Si configurano come **mancanze gravissime**:
 a. Utilizzo, nel corso delle attività scolastiche, di linguaggio violento, discriminatorio, razzista contro i compagni e/o il personale scolastico;
 b. pubblicazione, all'interno di social network, blog, forum di discussione, messaggistica immediata ecc., di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi;
 c. invio di messaggi gravi a contenuto sessuale mediante di strumenti informatici o telematici o dispositivi di telefonia mobile;

d. minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici;
e. la reiterazione delle condotte descritte come gravi, anche di tipologia diversa. La reiterazione s'intende verificata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
f. sottrazione di beni o materiali agli studenti e/o al personale della scuola, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico (ad es. nei viaggi di istruzione);
g. compimento di atti di vandalismo contro le strutture e i beni della scuola e/o dei compagni e/o del personale;
h. Compimento di atti di violenza nei confronti degli studenti e/o del personale, nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
i. Violazione delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (es. sporgersi dai davanzali, portare con sé oggetti da taglio pericolosi o accendini, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori ecc.);
j. Compimento di atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
k. Uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;
l. Raccolta e/o diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali ecc. con l'intento di danneggiare uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
m. modificare, falsificare atti e/o documenti personali e/o di lavoro del personale scolastico con premeditazione;
n. aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti d'identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art. 2, comma 2, del presente regolamento;
o. recare pregiudizio o danno all'immagine della scuola attraverso uno o più comportamenti sopra esposti, commessi anche fuori delle pertinenze scolastiche o anche tramite internet ovvero durante un viaggio di istruzione, riconducibili alle mancanze gravissime.

Art. 4 - Violazione e sanzioni

1. **Le mancanze lievi** previste nell'art. 3 comma 2 sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, verbalmente o per scritto dal docente, il quale sentite le giustificazioni del responsabile, le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o scritto.
 Resta inteso che, nel caso in cui la mancanza si configuri con elementi di pericolosità immediata per lo studente o per altri, ogni adulto (personale docente ed educativo anche di altre classi, personale non docente) che si accorga del fatto è tenuto ad intervenire nell'immediatezza per evitare danni alle cose e/o alle persone.
2. Il dirigente scolastico o altra persona che ne fa le veci, nell'immediatezza del fatto può ugualmente sanzionare verbalmente. Il provvedimento scritto viene riportato sul Registro elettronico di Classe e reso visibile alla famiglia (in alternativa vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario personale dello studente ovvero comunicazione a cura del docente o fonogramma).
3. Dopo la terza ammonizione, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto, può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi. Dopo il quinto ritardo l'alunno può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli e commi successivi.

4. **Le mancanze gravi** di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 3 comma 3 vengono punite tramite sanzione scritta del dirigente, previa richiesta formale da parte del docente al dirigente (il

docente comunque avviserà tempestivamente in via informale la dirigenza).

5. La sanzione scritta irrogata dal dirigente è resa visibile alla famiglia sul registro elettronico (in alternativa tramite comunicazione sul diario personale dello studente o verbalmente o fonogramma dal dirigente) e, se relativa al divieto di fumo, prevede anche la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici.
6. La mancanza di cui alla lettera a) dell'art. 3 comma 3 comporta anche la consegna del telefono cellulare all'Ufficio di Segreteria che lo conserverà fino al termine delle lezioni della giornata consegnandolo poi all'alunno (il docente che ritira il cellulare può optare anche per la riconsegna del cellulare al termine delle lezioni della giornata direttamente a uno dei genitori, fermo restando che in caso di impossibilità di uno dei genitori, la riconsegna viene effettuata all'alunno).
7. Le violazioni dell'art. 3 comma 3 vengono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle mancanze. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di classe convocato con tutte le componenti. La seduta è presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli dei presenti. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale eventualmente legato da vincoli di parentela con l'allievo oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta del responsabile e per la quale si procede disciplinarmente. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. **Le mancanze gravissime** dell'art. 3 comma 4 vengono punite con la sospensione fino ad un massimo di 15 giorni. Nei casi di maggiore gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e, in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n. 249 del 1998, si può prevedere la sospensione superiore ai 15 giorni ed può essere disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, se superiori ai 15 giorni di sospensione, a maggioranza, dal Consiglio d'Istituto. Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente.

9. **Procedimento Allontanamento Dalle Lezioni Fino A Quindici Giorni**
 I provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti:
 A. **Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni (Art. 4, comma 8-bis Statuto)**
 In caso di allontanamento dalle lezioni **fino a due giorni**, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti** che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte **presso l'istituzione scolastica**. I docenti incaricati di realizzare tali attività sono individuati dalla scuola nell'ambito della propria autonomia.
 B. **Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni (Art. 4, comma 8-ter Statuto)**
 In caso di allontanamento dalle lezioni per un periodo **compreso fra tre e quindici giorni**, il Consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, **attività di cittadinanza attiva e solidale**, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di

giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

10. **Sede delle Attività di approfondimento**
 Le attività, inserite all'interno del PTOF, **possono svolgersi** presso **strutture ospitanti** (enti, associazioni, Terzo settore), con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzioni:
 A. **Vigilanza e Assenze:** Durante lo svolgimento di queste attività, **l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti**, le quali comunicano tempestivamente eventuali assenze all'istituzione scolastica.
 B. **Conseguenze del Mancato Svolgimento:** Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale è considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'**attribuzione del voto di comportamento**.
 C. **Validità dell'Anno:** Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei **tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico**.

11. **Alternative in caso di indisponibilità (Art. 4, comma 8-quater Statuto)** In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti (dovuta all'inidoneità o alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse), le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte **a favore della comunità scolastica**.
 Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale relative all'allontanamento da tre a quindici giorni sono temporaneamente effettuate a favore della comunità scolastica.

12. **Prosecuzione delle attività (Art. 4, comma 8-quinquies Statuto)** Il Consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza da parte dello studente, può deliberare, ove necessario, la **prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro** nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

13. **Procedimento Allontanamento Dalle Lezioni Superiore A Quindici Giorni**
 (Rif. Statuto Art. 4, commi 8-sexies e 9, modificato da DPR 134/2025)
 Sostituzione e potenziamento dell'Art. 10 del Regolamento di Disciplina:
 Allontanamento superiore a quindici giorni (Art. 4, comma 8-sexies Statuto) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un **percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica**.

14. **Gravità e pericolo (Art. 4, comma 9 Statuto)** L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi **reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana** o vi sia **pericolo per l'incolumità delle persone**, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale

scolastico, delle studentesse e degli studenti. La durata è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo. In questo caso, si applica, per quanto possibile, il disposto sulle attività di recupero di cui al comma 6b.

15. Nel caso di provvedimenti di competenza del Consiglio d'Istituto, l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli dei presenti; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 5 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio (Rif. Statuto Art. 4, comma 9-ter, modificato da DPR 134/2025, Art. 1, lett. b)

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 3.1 e 3.2 (nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare / sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico, in alternativa attraverso il diario personale dell'alunno o nota scritta oppure fonogramma.
Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni (di cui all'art.4) e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (es. posta elettronica, anche certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma, sintesi colloquio verbalizzato), devono essere contestati gli addebiti e deve essere fissata la data dell'audizione a difesa.
Gli addebiti contestati debbono fondarsi su elementi circostanziati.
Lo studente, assistito da uno o due o più docenti e/o i genitori, è sentito in contraddittorio dal Dirigente Scolastico o suo delegato, alla presenza di uno o più insegnanti ovvero del Consiglio di classe o del Consiglio di istituto. Considerata la natura educativa del procedimento disciplinare, finalizzata a promuovere l'autoriflessione, non è consentito che lo studente si avvalga dell'assistenza di un legale.
Qualora lo studente non si presenti davanti al Dirigente Scolastico o suo delegato ovvero al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto, tali organi decidono ugualmente allo stato degli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.
Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. In fase di successiva valutazione dei fatti e decisione sulla sanzione disciplinare, il Dirigente Scolastico, il Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto operano senza la presenza dello studente e dei genitori. Della riunione del Consiglio di classe e del Consiglio di istituto viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come

controinteressati.
A seguito dell'audizione, potrà avvenire quanto segue:

A. il procedimento è archiviato, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta o anche attraverso vie brevi a tutti gli interessati; (es. posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma, sintesi colloquio verbalizzato, ecc.);
B. gli atti sono rimessi al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta e può essere anticipata via fonogramma. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.
L'eventuale inosservanza dei termini ordinatori non determina immediatamente l'invalidità del procedimento né del provvedimento finale, a meno che non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del responsabile.

Art. 7 - danni al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8 - Indicazioni dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 - Periodo di riferimento delle sanzioni

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 10 - Sanzioni pendenti

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo

comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 11 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo il personale scolastico o terzi coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto o verbalmente se il reclamo è stato posto in forma scritta.
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15.

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 12 - Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia interno è composto da:
 - ➢ Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede;
 - ➢ un docente designato dal Consiglio di Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, che designa anche un membro supplente;
 - ➢ due genitori individuati dalla componente Genitori all'interno del Consiglio di Istituto, i quali designano anche un membro supplente.

 Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n.235.
2. L'Organo di garanzia rimane in carica per tre anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
3. L'organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. L'Organo di Garanzia, in primo e secondo grado, decide in base agli atti in possesso al momento della contestazione di addebito e audizione in contraddittorio.
5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento oggettivo di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza più uno dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13 - Ricorsi

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" e successive modificazioni, può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.

Art. 14 - Pubblicazione

Del presente regolamento, affisso all'Albo della scuola in via permanente e pubblicato sul sito web della scuola, è fornito avviso alle famiglie.